

Corte di Giustizia delle Comunità Europee 6 ottobre 2009, causa c-40/2008 – Pres. Jan – Rel. Tizzano.

Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Esecuzione di un lodo emesso in assenza del consumatore – Valutazione del carattere abusivo della clausola compromissoria – Necessità – Conseguenze.

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Nel procedimento C-40/08,
omissis

Motivazione della sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale divenuto definitivo che vede opposte la società Asturcom Telecomunicaciones SL (in prosieguo: la «Asturcom») e la sig.ra Rodríguez Nogueira relativamente al pagamento di somme dovute in esecuzione di un contratto d'abbonamento alla telefonia mobile che tale società aveva stipulato con la sig.ra Rodríguez Nogueira.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3. L'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4. L'art. 7, n. 1, della medesima direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

5. L'allegato alla stessa direttiva contiene un elenco indicativo delle clausole che possono essere dichiarate abusive. Tra di esse, il punto 1, lett. q), dell'allegato, annovera le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto».

La normativa nazionale

6. Nel diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive è stata garantita inizialmente dalla legge generale n. 26/1984, relativa alla tutela dei consumatori e degli

utenti (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) del 19 luglio 1984 (BOE n. 176, del 24 luglio 1984; in prosieguo: la «legge 26/1984»).

7. La legge 26/1984 è stata modificata dalla legge n. 7/1998, relativa alle condizioni generali dei contratti (Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación) del 13 aprile 1998 (BOE n. 89, del 14 aprile 1998; in prosieguo: la «legge 7/1998»), che ha recepito la direttiva 93/13 nel diritto interno.

IL CASO.it

8. La legge 7/1998 ha aggiunto alla legge 26/1984, inter alia, un art. 10 bis il cui n. 1 è del seguente tenore: «[s]i considerano clausole abusive tutte quelle disposizioni contrattuali che non hanno costituito oggetto di negoziato individuale le quali, malgrado il requisito della buona fede, determinano a danno del consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti. In ogni caso, si considerano clausole abusive le disposizioni contrattuali elencate nella prima disposizione aggiuntiva della presente legge. (...)».

9. L'art. 8 della legge 7/1998 così prevede:

«1. Sono nulle le condizioni generali pregiudizievoli per l'aderente e in contrasto con le disposizioni della presente legge o di qualsiasi altra norma imperativa o proibitiva, a meno che queste ultime non sanzionino diversamente la loro violazione.

2. In particolare, sono nulle le condizioni generali abusive inserite nei contratti conclusi con i consumatori quali definite, in ogni caso, dall'art. 10 bis e dalla prima disposizione aggiuntiva della legge generale 26/1984 (...)».

10. All'epoca dei fatti di cui alla causa principale la procedura arbitrale era disciplinata dalla legge n. 60/2003, relativa all'arbitrato (Ley de Arbitraje) del 23 dicembre 2003 (BOE n. 309, del 26 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge 60/2003»).

11. L'art. 8, nn. 4 e 5, della legge 60/2003 stabiliva quanto segue:

«4. Il tribunale di primo grado del luogo in cui è stato pronunciato il lodo è competente per decidere sulla sua esecuzione forzata ai sensi dell'art. 545, n. 2, del codice di procedura civile (...).

5. Il ricorso per annullamento del lodo arbitrale è proposto dinanzi all'Audiencia Provincial del luogo in cui esso è stato pronunciato».

12. L'art. 22, nn. 1 e 2, della legge 60/2003 così disponeva:

«1. Gli arbitri possono decidere in ordine alla propria competenza, incluse le eccezioni relative all'esistenza o alla validità della clausola compromissoria ed ogni altra eccezione il cui accoglimento impedisca di esaminare il merito della controversia. A tali effetti, una clausola compromissoria contenuta in un contratto è considerata indipendente dalle altre clausole contrattuali. Una decisione arbitrale che dichiari nullo il contratto non comporta di per sé la nullità della clausola compromissoria.

2. Le eccezioni di cui al precedente paragrafo devono essere sollevate al più tardi nell'atto di risposta, senza che il fatto di aver designato o concorso a designare l'arbitro costituisca un impedimento. L'eccezione relativa all'usurpazione di competenza da parte degli arbitri dev'essere proposta non appena l'arbitro tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza.

Gli arbitri possono ammettere le eccezioni sollevate successivamente solo se il ritardo sia giustificato».

13. L'art. 40 della legge 60/2003 così recitava:

«È possibile chiedere l'annullamento di un lodo ai sensi delle disposizioni del presente titolo».

14. L'art. 41, n. 1, della legge 60/2003 conteneva le seguenti disposizioni:

«Un lodo può essere annullato solo qualora la parte ricorrente deduca e dimostri quanto segue:

(...)

f) che il lodo è contrario all'ordine pubblico.

(...)».

IL CASO.it

15. Ai sensi dell'art. 41, n. 4, della medesima legge, il ricorso d'annullamento doveva essere presentato entro i due mesi successivi alla notifica del lodo arbitrale.

16. L'art. 43 della stessa legge così recitava:

«Il lodo definitivo produce fra le parti effetti di cosa giudicata. Contro di esso può essere chiesta solo la revocazione conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili alle decisioni definitive».

17. Ai sensi dell'art. 44 della stessa legge:

«L'esecuzione forzata dei lodi arbitrali è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile e del presente titolo».

18. Ai sensi dell'art. 517, n. 2, punto 2, della legge n. 1/2000, sulla procedura civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell'8 gennaio 2000; in prosieguo: la «legge 1/2000»), i lodi ovvero le decisioni arbitrali sono suscettibili di esecuzione forzata.

IL CASO.it

19. L'art. 559, n. 1, della legge 1/2000 è formulato nei termini seguenti:

«L'esecutato può altresì opporsi all'esecuzione per i seguenti vizi procedurali:

1. mancanza o difetto di legittimazione passiva dell'esecutato o del suo rappresentante;
2. mancanza o difetto di legittimazione attiva dell'esecutante o del suo rappresentante o omessa giustificazione di tale legittimazione;
3. nullità assoluta del decreto di esecuzione per mancanza di disposizioni di condanna nella sentenza o nel lodo arbitrale, perché il documento presentato non soddisfa i requisiti di legge per essere dotato di esecutorietà o perché, in sede di esecuzione, sono state violate le disposizioni dell'art. 520 della presente legge;
4. difetto di autenticità del titolo esecutivo, ove si tratti di lodo arbitrale non autenticato da notaio».

Causa principale e questione pregiudiziale

20. Il 24 maggio 2004 veniva stipulato un contratto di abbonamento per la telefonia mobile tra la Asturcom e la sig.ra Rodríguez Nogueira. Tale contratto conteneva una clausola compromissoria la quale sottoponeva ogni controversia concernente l'esecuzione del contratto stesso all'arbitrato dell'Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Associazione europea per l'arbitrato secondo diritto e secondo equità; in prosieguo: l'«AEADE»). La sede di tale ente arbitrale, che non è indicata nel contratto, si trova a Bilbao.

21. Poiché la sig.ra Rodríguez Nogueira non saldava alcune fatture e recedeva dal contratto prima dello scadere della durata minima dell'abbonamento convenuta, la Asturcom avviava nei suoi confronti un procedimento arbitrale dinanzi alla AEADE.

22. Il lodo arbitrale emesso il 14 aprile 2005 condannava la sig.ra Rodríguez Nogueira a pagare una somma pari a EUR 669,60.

23. Poiché la sig.ra Rodríguez Nogueira non proponeva alcuna azione di annullamento contro tale lodo arbitrale, quest'ultimo diventava definitivo.

24. Il 29 ottobre 2007 l'Asturcom ha adito il Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao una domanda di esecuzione forzata del suddetto lodo arbitrale.

25. Nell'ordinanza di rinvio, tale giudice constata che la clausola compromissoria contenuta nel contratto d'abbonamento ha carattere abusivo, tenuto conto, in particolare, del fatto che, anzitutto, le spese che il consumatore avrebbe dovuto sostenere per recarsi alla sede dell'ente arbitrale erano superiori all'importo della somma oggetto della controversia principale. Secondo tale giudice, inoltre, tale sede è situata ad una considerevole distanza dal domicilio del consumatore e non è indicata nel contratto. Infine, l'ente arbitrale elabora esso stesso i contratti di telefonia che sono poi utilizzati dalle imprese di telecomunicazioni.

26. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva anche che, da un lato, la legge 60/2003 non consente agli arbitri di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole compromissorie abusive e, d'altro lato, che la legge 1/2000 non prevede alcuna disposizione relativa alla valutazione del carattere abusivo delle clausole compromissorie ad opera del giudice competente a statuire su un ricorso per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale divenuto definitivo.

27. In tali circostanze, nutrendo dubbi riguardo alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda le norme procedurali interne, il Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la tutela dei consumatori garantita dalla [direttiva 93/13] implichi che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo, emesso in assenza del consumatore, rilevi d'ufficio la nullità della convenzione d'arbitrato e, di conseguenza, annulli il lodo, in quanto la detta convenzione arbitrale contiene una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore».

Sulla questione pregiudiziale

IL CASO.it

28. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in

assenza del consumatore, sia tenuto a rilevare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso tra un professionista e detto consumatore, nonché ad annullare tale lodo.

IL CASO.it

29. Per rispondere alla questione posta, va ricordato anzitutto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, Racc. pag. I-4941, punto 25, e 26 ottobre 2006, causa C-168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I-10421, punto 25).

30. In considerazione di siffatta situazione di inferiorità, l'art. 6, n. 1, della stessa direttiva prevede che le clausole abusive non vincolano il consumatore. Come risulta dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza delle parti stesse (sentenze Mostaza Claro, cit., punto 36, e 4 giugno 2009, causa C-243/08, Pannon GSM, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).

31. Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (sentenze citate Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 27, e Mostaza Claro, punto 26).

32. È sulla base di tali principi che la Corte ha così statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza Mostaza Claro, cit., punto 38).

33. La causa in esame si distingue tuttavia da quella che ha dato luogo alla citata sentenza Mostaza Claro per il fatto che la sig.ra Rodríguez Nogueira è rimasta completamente passiva nel corso dei diversi procedimenti relativi alla controversia che la oppone alla Asturcom e, in particolare, non ha proposto un'azione diretta ad ottenere l'annullamento del lodo arbitrale emesso dalla AEADE invocando il carattere abusivo della clausola compromissoria, cosicché tale lodo ha ormai acquisito autorità di cosa giudicata.

34. Va pertanto stabilito se l'esigenza di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza delle parti stesse, imponga al giudice dell'esecuzione di garantire una tutela assoluta del consumatore, anche in assenza di qualsiasi azione giudiziaria proposta da quest'ultimo per far valere i propri diritti e nonostante le norme procedurali nazionali che attuano il principio dell'autorità della cosa giudicata.

35. A tal proposito è necessario anzitutto rammentare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali.

36. La Corte, infatti, ha già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 38; 16 marzo 2006, causa C-234/04, Kapferer, Racc. pag. I-2585, punto 20, e 3 settembre 2009, causa C-2/08, Fallimento Olimpiclub, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).

37. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, del diritto comunitario da parte di tale decisione (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I-3055, punti 47 e 48; Kapferer, cit., punto 21, e Fallimento Olimpiclub, cit., punto 23).

IL CASO.it

38. In assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono

tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, citate sentenze Kapferer, punto 22, e Fallimento Olimpiclub, punto 24).

IL CASO.it

39. Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di effettività, occorre ricordare che la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto comunitario dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 14, e Fallimento Olimpiclub, cit., punto 27).

40. Nella fattispecie, il lodo arbitrale di cui trattasi nella causa principale è divenuto definitivo per il fatto che il consumatore interessato non ha proposto ricorso d'annullamento avverso detto lodo entro il termine all'uopo previsto.

41. In proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, è compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, Racc. pag. 1989, punto 5; 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 28, e 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter, Racc. pag. I-411, punto 58). Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I-8003, punto 34).

42. Si deve pertanto verificare la ragionevolezza di un termine di due mesi, quale quello previsto all'art. 41, n. 4, della legge 60/2003, scaduto il quale, in assenza di ricorso d'annullamento, un lodo arbitrale diviene definitivo e acquisisce quindi autorità di cosa giudicata.

43. Nella fattispecie, si deve constatare, da un lato, che, come la Corte ha già rilevato, un termine di ricorso di 60 giorni non è di per sé censurabile (v., in tal senso, sentenza Peterbroeck, cit., punto 16).

44. In effetti, siffatto termine di decadenza appare ragionevole nel senso che permette tanto di valutare se sussistano motivi per contestare un lodo arbitrale quanto, eventualmente, di preparare il ricorso d'annullamento contro detto lodo. A tal proposito, è necessario rilevare che, nella presente causa, non è stato in alcun modo sostenuto che le norme procedurali nazionali che disciplinano la proposizione del ricorso d'annullamento di un lodo arbitrale, e in particolare il termine di due mesi a tal fine previsto, siano irragionevoli.

45. D'altro canto, si deve precisare che, ai termini dell'art. 41, n. 4, della legge 60/2003, il termine inizia a decorrere dalla notifica della sentenza arbitrale. Nella causa principale, quindi, il consumatore non può trovarsi in una situazione in cui il termine di prescrizione inizi a decorrere, o addirittura sia scaduto, senza che egli abbia neppure avuto conoscenza degli effetti della clausola compromissoria abusiva nei suoi confronti.

IL CASO.it

46. In tali circostanze, siffatto termine di ricorso risulta conforme al principio di effettività, in quanto non è idoneo, di per sé, a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza 27 febbraio 2003, causa C-327/00, Santex, Racc. pag. I-1877, punto 55).

47. In ogni caso, il rispetto del principio di effettività non può, in circostanze come quelle della causa principale, giungere al punto di esigere che un giudice nazionale debba non solo compensare un'omissione procedurale di un consumatore ignaro dei propri diritti, come nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Mostaza Claro, ma anche supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato che, come la convenuta nella causa principale, non ha partecipato al procedimento arbitrale e neppure proposto un'azione d'annullamento contro il lodo arbitrale divenuto per tale fatto definitivo.

48. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che le norme procedurali stabilite dal sistema spagnolo di tutela dei consumatori contro le clausole contrattuali

abusive non rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13.

IL CASO.it

49. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di equivalenza, quest'ultimo esige che le condizioni imposte dal diritto nazionale per applicare d'ufficio una norma di diritto comunitario non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano l'applicazione d'ufficio delle norme di pari rango del diritto nazionale (v., in questo senso, in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I- 4705, punti 13 e 17, e la giurisprudenza citata).

50. Al fine di verificare se detto principio sia rispettato nella causa di cui è investito il giudice nazionale, spetta a quest'ultimo, il solo a disporre della conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi nell'ambito dell'ordinamento nazionale, esaminare tanto l'oggetto quanto gli elementi essenziali dei ricorsi di natura interna con i quali si asserisce che sussista un'analogia (v., in particolare, sentenza 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a., Racc. pag. I-3201, punti 49 e 56). Tuttavia, ai fini della valutazione che il giudice nazionale dovrà compiere, la Corte può fornirgli taluni elementi relativi all'interpretazione del diritto comunitario (v. sentenza Preston, cit., punto 50).

51. Orbene, com'è stato ricordato al punto 30 della presente sentenza, occorre precisare che l'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 è una norma imperativa. Si deve, inoltre, rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale direttiva, nella sua integralità, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. t), CE, costituisce un provvedimento indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità europea e, in particolare, per l'innalzamento del livello e della qualità della vita al suo interno (sentenza Mostaza Claro, cit., punto 37).

52. Così, considerate la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, si deve constatare che il suo art. 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.

53. Ne consegue che, qualora un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo debba, secondo le norme procedurali interne, valutare d'ufficio la contrarietà di una clausola compromissoria con le norme nazionali d'ordine pubblico, egli è parimenti tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di detta clausola alla luce dell'art. 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza Pannon GSM, cit., punto 32).

54. Siffatto obbligo incombe del pari al giudice nazionale quando, nell'ambito del sistema giurisdizionale interno, dispone di una mera facoltà di valutare d'ufficio la contrarietà di una clausola del genere con le norme nazionali d'ordine pubblico (v., in tal senso, citate sentenze van Schijndel e van Veen, punti 13, 14 e 22, nonché Kempster, punto 45).

55. Orbene, per quel che riguarda la causa principale, secondo il governo spagnolo, il giudice dell'esecuzione di un lodo arbitrale divenuto definitivo è competente a valutare d'ufficio la nullità di una clausola compromissoria, contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, per essere tale clausola contraria alle norme nazionali di ordine pubblico. Siffatta competenza sarebbe stata peraltro ammessa in numerose sentenze recenti dell'Audiencia Provincial de Madrid, nonché dell'Audiencia Nacional.

56. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se ciò sia così nella controversia di cui è investito.

57. Infine, per quanto riguarda le conseguenze della constatazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'esistenza di una clausola compromissoria abusiva in un contratto stipulato da un professionista con un consumatore, si deve ricordare che l'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 esige che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolano i consumatori, «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali».

58. Pertanto, come suggerito dal governo ungherese nelle sue osservazioni scritte, spetta al giudice del rinvio trarre, conformemente al diritto nazionale, tutte le conseguenze che comporta, per il lodo arbitrale, l'esistenza di una clausola compromissoria, purché tale clausola non sia in grado di vincolare il consumatore.

IL CASO.it

59. Alla luce di quanto precede, la questione posta va risolta dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli

elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola.

Sulle spese

60. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

IL CASO.it

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola.